

## Art. 1

1. Al fine di realizzare un sistema nazionale di difesa efficace e sostenibile, informato alla stabilità programmatica delle risorse finanziarie e a una maggiore flessibilità nella rimodulazione delle spese, che assicuri i necessari livelli di operatività e la piena integrabilità dello strumento militare nei contesti internazionali, per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, due o più decreti legislativi per disciplinare:

- a) la revisione dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, in particolare con riferimento allo strumento militare, compresa l'Arma dei carabinieri limitatamente ai compiti militari;
- b) la revisione degli organici del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e la valorizzazione delle relative professionalità;
- c) la revisione delle dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa, nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalità;

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 2 e 3, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, previa intesa. In sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), sentiti, per le materie di competenza, le organizzazioni sindacali e il Consiglio centrale di rappresentanza militare, e sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro sessanta giorni dalla data della assegnazione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

4. Le disposizioni della presente legge non si applicano al Corpo delle capitanerie di porto.

## Art. 2

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) esercizio delle attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa, dei Capi di stato maggiore di Forza armata, del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri per i compiti militari e del Segretario generale della difesa, secondo quanto previsto dagli articoli 25, 26, 33 e 41 del codice dell'ordinamento militare;

b) razionalizzazione delle strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche, anche mediante soppressioni e accorpamenti, con ubicazione nel minor numero possibile di sedimi, ottimizzando le relative funzioni, in modo da conseguire una contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30 per cento, entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, in particolare, attraverso i seguenti interventi di riorganizzazione e razionalizzazione:

1) dell'assetto organizzativo dell'area tecnico-operativa del Dicastero, in senso riduttivo, con particolare riferimento all'area di vertice e centrale interforze e delle Forze armate, perseguendo una maggiore integrazione interforze, una marcata standardizzazione organizzativa e dei relativi processi organizzativi, da attuare con le modalità di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dell'ordinamento militare;

2) dell'assetto organizzativo del Ministero della difesa, di cui agli articoli 15 e 16 del codice dell'ordinamento militare, eventualmente prevedendo una diversa ripartizione di funzioni e compiti tra le aree tecnico operativa e tecnico-amministrativa, e apportando le conseguenti modificazioni all'organizzazione degli uffici del Ministero della difesa, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

3) dei compiti e della struttura del comando operativo di vertice interforze (COI), definendo le forme di collegamento con i comandi operativi di componente”

4) della struttura logistica di sostegno, ridefinendone i compiti, le funzioni e le procedure, e individuando settori ed aree dedicati al sostegno generale delle Forze armate, anche mediante la realizzazione di strutture interforze organizzative o di coordinamento;

5) della struttura organizzativa del Servizio sanitario militare, secondo criteri interforze e di specializzazione, con la previsione di meccanismi volti a garantire la neutralità finanziaria per le prestazioni rese per conto o in supporto al Servizio sanitario nazionale;

6) del settore infrastrutturale delle Forze armate, ridefinendone la struttura, i compiti, le funzioni e le procedure;

7) semplificazione e accelerazione delle procedure per la valorizzazione, la dismissione e la permuta degli immobili militari, nonché per la realizzazione del programma pluriennale degli alloggi di servizio;

8) delle strutture per la formazione e l'addestramento del personale militare delle Forze armate, nonché, quanto ai compiti militari, dell'Arma dei carabinieri e del personale civile della Difesa, realizzando anche sinergie interforze delle capacità didattiche nei settori formativi comuni, ovvero verificando ambiti formativi comuni da attribuire, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse, alle responsabilità di una singola componente;

9) dell'assetto territoriale delle Forze armate, attraverso la soppressione o l'accorpamento di strutture e la riorganizzazione delle relative funzioni, perseguendo sinergie interforze;

c) revisione della disciplina relativa alla nomina delle cariche di vertice delle Forze armate, in armonia con la normativa generale che regola la materia nell'amministrazione statale;

#### Art. 3

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare a 150.000 unità, da conseguire entro l'anno 2024, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, in modo tale che la misura delle risorse finanziarie destinate complessivamente a ciascuna Forza armata rispetto alle risorse finanziarie globali sia, a regime, coerente con quella risultante dal vigente articolo 799 del codice dell'ordinamento militare;
- b) riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui agli articoli 810, 813 e 819 del codice dell'ordinamento militare, in misura non inferiore al 30 per cento per gli ufficiali generali e ammiragli e al 20 per cento per il restante personale militare dirigente, da attuare in un arco temporale massimo di sei anni per gli ufficiali generali e ammiragli e di dieci anni per il restante personale militare dirigente;
- c) revisione dei ruoli del personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;
- d) revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare, in aderenza al nuovo assetto organizzativo dello strumento militare;
- e) previsione del transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, previo assenso dell'interessato, e secondo specifiche modalità, di contingenti di personale militare delle Forze armate in servizio permanente da definire annualmente, comprensivi del personale non idoneo da transitare ai sensi dell'art. 930 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo modalità e procedure e sulla base di apposita tabella di equiparazione tra gradi militari e qualifiche del personale civile, approvate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, riconoscendo al personale transitato la corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, della differenza tra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione all'area funzionale e alla posizione economica di assegnazione; previsione del trasferimento di quota parte del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi istituzionali corrispondente al personale transitato all'apposito fondo destinato a retribuire la produttività del personale civile;
- f) revisione della disciplina di cui all'articolo 1014, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, in materia di riserve di posti nei concorsi per le assunzioni presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, nel senso di estenderne l'applicazione a tutto il personale in servizio permanente delle Forze armate e di prevederne l'applicazione anche per le assunzioni nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- g) revisione delle misure di agevolazione per il reinserimento dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito nel mondo del lavoro, prevedendo anche possibili sgravi degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del datore di lavoro, contributi a fondo perduto per l'avvio di attività imprenditoriali, la partecipazione a corsi di formazione o di apprendistato ovvero, a favore dei volontari in ferma prefissata quadriennale che, ultimato il periodo di ferma e di rafferma, ancorché idonei, non transitano nel servizio permanente, altre forme di sostegno al reddito, prevedendo, altresì, anche per il rimanente personale, che le vigenti disposizioni che richiedono, tra i requisiti per l'accesso a determinate professioni, l'aver svolto il servizio di leva si applichino con riferimento all'aver prestato servizio per almeno un anno nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare;

h) previsione dell'estensione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri (ARQ) anche ad altre categorie di personale;

i) previsione di disposizioni transitorie intese a realizzare con gradualità la riduzione degli organici di cui alle lettere a) c b), e l'assetto dei ruoli, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) determinazione, con decreti annuali del Ministro della difesa, delle dotazioni organiche e delle consistenze di ciascun grado dei ruoli del personale in servizio permanente, nonché del personale in ferma, del numero complessivo delle promozioni a scelta al grado superiore per ogni grado dei ruoli del servizio permanente e delle relative aliquote di valutazione, e eventuale variazione delle permanenze minime nei gradi;

2) possibilità di bandire concorsi straordinari, in relazione a specifiche esigenze funzionali di Forza armata, per l'accesso ai ruoli marescialli riservati al personale appartenente al ruolo sergenti, in possesso del diploma di istituto superiore di secondo grado e con almeno quindici anni di servizio;

3) possibilità di alimentare i ruoli dei sergenti dal personale appartenente ai volontari in servizio permanente anche tramite procedure di avanzamento, in relazione a specifiche esigenze funzionali di Forza armata;

4) previsione del transito di personale militare delle Forze armate in servizio permanente presso altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, su iniziativa del Ministero della difesa, di intesa con il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, e prioritariamente previo assenso dell'interessato, con l'obbligo per le citate amministrazioni di procedere, prima dell'attivazione delle procedure di mobilità previste dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e nei limiti delle relative facoltà assunzionali annuali, all'inquadramento del personale nelle aree funzionali, secondo apposite tabelle di equiparazione, e con attribuzione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, della differenza tra il trattamento economico percepito nell'amministrazione di provenienza e quello corrisposto dall'amministrazione di destinazione, da corrispondere con oneri a carico del Ministero della difesa;

5) implementazione e armonizzazione delle modalità di transito in altre pubbliche amministrazioni previste per il personale militare da norme in vigore;

6) ripristino della disciplina dell'esonero, a domanda, dal servizio per il personale militare, secondo i criteri già previsti dall'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

7) incremento del contingente annuo del personale da collocare in ausiliaria, a domanda, e proroga del termine di applicazione dell'istituto di cui agli articoli 2229 e 2230 del codice dell'ordinamento militare, sulla base delle disponibilità finanziarie;

8) transito del personale militare in servizio da oltre tre anni presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

l) riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa a 20.000 unità, da conseguire entro l'anno 2024, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, in particolare prevedendo:

1) l'adozione di piani di riduzione graduale delle dotazioni organiche del personale civile coerenti con la revisione dell'assetto strutturale e organizzativo del Dicastero e informati al principio dell'elevazione qualitativa delle professionalità;

- 2) l'adozione di piani di miglioramento individuale della professionalità del personale civile attraverso programmi di formazione e procedure di riqualificazione professionale, ai fini dell'impiego ottimale delle risorse umane disponibili;
- 3) l'adeguamento delle misure di valorizzazione della professionalità del personale civile per l'ottimizzazione della produttività e l'efficienza in senso maggiormente aderente alla configurazione dell'assetto organizzativo della Difesa e alle peculiarità istituzionali, e la determinazione dei limiti e delle modalità di applicazione delle disposizioni dei titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della difesa;
- 4) la revisione della disciplina relativa alla mobilità interna e l'adozione di misure per agevolare il trasferimento del personale civile presso altre amministrazioni, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e il ricorso a forme di lavoro a distanza (telelavoro), di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1993, n. 191;
- 5) per gli anni dal 2013 al 2015, al fine di assicurare un adeguato livello di efficienza delle strutture amministrative, una riserva di posti nei concorsi banditi dal Ministero della difesa per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, non superiore al 50 per cento, a favore del personale civile appartenente alle aree funzionali dello stesso Ministero in possesso dei prescritti requisiti;
- 6) per motivate ragioni di garanzia della continuità dell'azione amministrativa correlate al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, la copertura dei posti di funzione dirigenziale generale disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in fase di prima attuazione e comunque non oltre l'anno 2015, mediante il conferimento dei relativi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
- 7) il ripristino dell'istituto dell'esonero, a domanda, di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, in linea con la riduzione di cui all'alinea della presente lettera e alla luce della rideterminazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento, come disciplinati dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

#### Art. 4

##### *(Flessibilità programmatica e gestionale delle risorse finanziarie del Ministero della difesa)*

1. Al fine di dare piena effettività alla stabilità finanziaria di lungo periodo, presupposto imprescindibile della possibilità di introdurre le misure di cui agli articoli 2 e 3 in un quadro di efficienza operativa dello strumento militare nazionale, al Ministero della difesa è assicurato, per un periodo di tempo non inferiore a quello di durata del processo di revisione introdotto dalla presente legge, e comunque fino al 2024, un flusso finanziario costante minimo annuo non inferiore a quello previsto per l'anno 2014 dalla legge 12 novembre 2011, n. 184, fatti salvi gli incrementi connessi con l'andamento tendenziale della spesa pubblica e con gli aumenti retributivi del personale riconosciuti in sede negoziale ovvero contrattuale, unitamente alle seguenti misure di flessibilità programmatica e gestionale:

- a) la sezione II del Documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, riporta informazioni di dettaglio sui risultati conseguiti nell'attuazione del processo di riconfigurazione dello strumento militare, anche sotto il profilo del recupero delle risorse realizzato, nonché sul livello complessivo delle risorse che risultano attribuite alla difesa, per l'anno 2014, ai sensi della legge 12 novembre 2011, n. 184, sulle relative modalità di rivalutazione e sulle previsioni di reindirizzamento delle medesime risorse nei settori di spesa in cui si articola il bilancio del Ministero della difesa, almeno per il triennio successivo;
- b) la legge di stabilità, sulla base dei dati afferenti il recupero di risorse riportati nel DFF, provvede alla regolazione delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi di razionalizzazione e redistribuzione delle risorse;
- c) le risorse recuperate a seguito dell'attuazione del processo di revisione dello strumento militare sono destinate al riequilibrio dei principali settori di spesa della Difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative;
- d) nel corso di ciascun esercizio finanziario, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sono individuate le risorse rese disponibili in relazione allo stato di attuazione delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria, che affluiscono nei fondi di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, unitamente alle maggiori entrate comunque riferite ad attività di pertinenza del Ministero della difesa e non altrimenti destinate da disposizioni legislative o regolamentari. Alla ripartizione delle disponibilità dei predetti fondi, fermo restando il divieto di utilizzare risorse di conto capitale per il finanziamento di spese correnti, si provvede con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, previa verifica tecnica della neutralità sui saldi di finanza pubblica effettuata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- e) in apposito allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa sono individuati i capitoli di spesa corrente relativi allo strumento militare, tra i quali il Ministro della difesa è autorizzato a disporre, con propri decreti da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e finanze, le variazioni compensative di bilancio necessarie per il conseguimento dei livelli di operatività necessari all'assolvimento delle missioni istituzionali affidate, nonché al rispetto di accordi e impegni assunti a livello internazionale;
- f) allo scopo di garantire gli strumenti di flessibilità gestionale necessari per l'operatività dello strumento militare, nel rispetto dei principi generali di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, il riordino di cui all'articolo 51, comma 2, della medesima legge, si realizza attraverso procedure idonee ad assicurare la disponibilità di informazioni sull'andamento della spesa. A tal fine, con apposite convenzioni, sono disciplinate le modalità di invio dei dati relativi al pagamento delle spese delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da realizzare mediante protocolli di colloquio tra i rispettivi sistemi informativi

#### Art. 5

*(Modificazioni del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)*

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 537, è inserito il seguente:

“Art. 537-bis (Cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale) – 1. Il Ministero della difesa, nel rispetto dei principi e delle norme in materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185 e successive modificazioni, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, può svolgere per conto di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, attività di supporto tecnico-amministrativo ovvero contrattuale, per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale e per le correlate esigenze di supporto logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Paesi Stati, nei limiti e secondo le modalità disciplinate nei citati accordi.

2. Nell'ambito dei medesimi accordi, previa specifica intesa con il Ministero degli affari esteri, può essere prevista la cessione di sistemi d'arma, di mezzi e di equipaggiamenti in uso alle Forze armate, obsoleti ovvero eccedenti, anche ai sensi dell'articolo 310.

3. Con regolamento adottato dal Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'economia e delle finanze, è definita la disciplina esecutiva e attuativa delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. I proventi derivanti dalle attività di cui ai commi 1 e 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente assegnati ai fondi di cui all'articolo 619, anche in deroga alla vigente disciplina in materia di assegnazione di risorse agli stati di previsione del Ministero della difesa.

5. Restano ferme le procedure in materia di esportazione dei materiali d'armamento stabiliti dalla legge 9 luglio 1990, n. 185 e successive modificazioni.”;

b) dopo l'articolo 549, è inserito il seguente:

“Art. 549-bis (Concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate) - 1. Al fine di garantire il rimborso dei concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate in favore delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, autorizzati dai competenti organismi del Ministero della difesa, possono essere disposte una o più aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di uno o più funzionari delegati nominati dal Ministero della difesa per provvedere al ripianamento degli oneri direttamente o indirettamente sostenuti e quantificati sulla base delle tabelle di onerosità predisposte dallo stesso Ministero. Agli ordini di accreditamento, di cui al primo periodo, si applica l'articolo 279, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Per le modalità di gestione dei fondi accreditati e le modalità di presentazione dei rendiconti amministrativi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Gli ordini di accreditamento disposti dopo la data del 30 settembre di ciascun anno, non estinti al termine dell'esercizio finanziario, possono essere trasportati all'esercizio successivo.

2. Al fine di garantire il rimborso dei concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate in favore di terzi autorizzati dai competenti organismi del Ministero della difesa in base alle disposizioni vigenti, ivi comprese le esigenze emergenziali del Dipartimento della protezione civile, è istituita una apposita contabilità speciale, intestata al Ministero della difesa, nella quale affluiscono tutte le risorse relative ai predetti concorsi. Il funzionario responsabile della predetta contabilità speciale:

a) ricevuta comunicazione dei concorsi autorizzati dai competenti organismi del Ministero della difesa, richiede ai destinatari dei concorsi il versamento dei fondi necessari alla copertura dei relativi oneri, quantificati sulla base delle tabelle di onerosità predisposte dal Ministero della difesa;

b) provvede al rimborso agli organismi del Ministero della difesa delle spese sostenute per l'attività concorsuale, previa presentazione dei titoli di spesa, documentati secondo le vigenti disposizioni regolamentari in materia di amministrazione e contabilità;

c) rende trimestralmente il conto della propria gestione alla Direzione di amministrazione interforze ai fini del controllo di cui all'articolo 94, comma 1, lettera c), evidenziando, per ciascuna attività, gli accreditamenti ricevuti e le spese sostenute durante l'anno, unitamente alla situazione degli oneri ancora da ristorare.

3. Le somme non utilizzate per il ripianamento degli oneri, di cui ai commi 1 e 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate, anche in deroga alle procedure di cui ai limiti di cui all'articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nei fondi di cui all'articolo 619.”;

c) all'art. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole «tenuto conto dei limiti alle riassegnazioni di bilancio di cui all'articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1 bis. L'amministrazione militare, per comprovate e motivate esigenze di urgenza, è autorizzata a sostenere spese per conto di altre Amministrazioni in deroga alla previsione di cui al precedente comma 1. In tali circostanze gli oneri sostenuti sono rendicontati al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede a disporre, entro trenta giorni, le conseguenti variazioni di bilancio per garantire l'integrazione delle risorse sui pertinenti capitoli del Ministero della difesa.”;

3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Per particolari esigenze, anche in deroga alla disposizione di cui all'articolo 1 della legge 25 novembre 1971 n.1041, previo accordo tra le amministrazioni o con gli enti o privati interessati, possono essere adottate procedure alternative di rimborso degli oneri secondo le modalità definite dal regolamento.”;

#### Art. 6

##### *(Disposizioni finali e transitorie)*

1. Il Consiglio superiore delle Forze armate è soppresso a decorrere dal sesto mese successivo all'entrata in vigore della presente legge e, conseguentemente, dalla medesima data è abrogato l'articolo 23 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. In relazione all'andamento dei reclutamenti e delle fuoriuscite del personale, anche sulla base dell'applicazione degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, il termine del 31 dicembre 2024, di cui all'alinea delle lettere a) e l) dello stesso articolo 3, comma 1, può essere prorogato, con decreto annuale del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Lo schema di decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro quaranta giorni dalla data della assegnazione; decorso tale termine, il decreto è adottato anche in mancanza del parere.